

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **179/1983** (ECLI:IT:COST:1983:179)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **27/04/1983**; Decisione del **08/06/1983**

Deposito del **16/06/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12791**

Atti decisi:

N. 179

ORDINANZA 8 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 16 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 170 del 22 giugno 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 576 del d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1978 dal Giudice conciliatore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Del Rio Franco e la S.p.a. Autocamionale della Cisa iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1978 e pubblicata della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 del 1978;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Livio Paladin;

ritenuto che il giudice conciliatore del Comune di Parma, con ordinanza emessa il 17 giugno 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 del d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 (sulla disciplina della circolazione stradale), in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, che infatti, stando all'ordinanza stessa, la norma impugnata (nella parte in cui dispone che "chiunque si trovi sprovvisto di biglietto", in una autostrada a pagamento, "è tenuto a pagare il pedaggio previsto per la classe del suo veicolo, calcolato dalla più lontana stazione") priverebbe l'interessato della possibilità di provare l'effettiva percorrenza autostradale e determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei viaggi sulle ferrovie dello Stato;

e che nel giudizio si è costituita fuori termine la Società Autocamionale della CISA; ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile la proposta impugnativa, in quanto rivolta a denunciare la pretesa illegittimità costituzionale di una norma regolamentare, priva della forza e del valore propri delle leggi e degli atti equiparati.

Considerato che la predetta eccezione dev'essere accolta, in quanto l'atto in questione contiene, come già risulta dall'intitolazione di esso, il "regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale": regolamento al quale il testo unico approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, fa espresso riferimento in varie sue disposizioni, e che il Consiglio dei ministri ha deliberato dopo aver udito il parere del Consiglio di Stato".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 del d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dal giudice conciliatore del Comune di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.